Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 119 del 24 maggio 1949

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 maggio 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a tredici posti di architetto aggiunto in prova e a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale scientifico direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato al personale statale di ruolo e non di ruolo con due anni di servizio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, relativi alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per le ammissioni ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estendono ai combattenti e agli invalidi orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa italiana le disposizioni a favore dei combattenti, invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, che estende a favore dei combattenti nella guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che estendono le disposizioni vigenti a favore dei reduci, mutilati e congiunti dei caduti in guerra, ai reduci, mutilati e congiunti dei caduti nella lotta di liberazione e ai cittadini deportati dal nemico;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, che estendono le disposizioni a favore dei reduci rispettivamente ai profughi dei territori di confine, ai profughi dell'Africa italiana ed a coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione in formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 (art. 5), contenente disposizioni a favore dei perseguitati politici o razziali;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, relativo ai ruoli ed alle carriere del personale delle Soprintendenze predette;

Vista la lettera 2 febbraio 1949, n. 32356/12106.2/12.9/1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza questa Amministrazione a bandire, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, i concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo delle Soprintendenze ed Istituti autonomi di antichità e belle arti e, per non oltre un ottavo dei posti messi a concorso, di altre Amministrazioni dello Stato, nel limite di due terzi dei posti disponibili;

Considerato che nel ruolo scientifico direttivo delle Soprintendenze sono vacanti cinquantasei posti e che possono pertanto essere posti a concorso, ai termini dell'autorizzazione succitata, trentotto posti, dei quali quattordici per gli architetti e ventiquattro per gli ispettori;

Considerato che un decimo dei posti di ciascuna categoria, cioè uno di architetto e due di ispettori, deve essere riservato, a norma del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, agli assistenti universitari, tra i quali dovrà essere bandito uno speciale concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi nel ruolo del personale scientifico direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti:

a) un concorso per titoli ed esami a tredici posti di architetto aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°);

b) un concorso per titoli ed esami a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°), così distinti: undici posti per storici dell'arte medioevale e moderna, nove posti per archeologi, un posto per egittologi, un posto per etnologi. I posti di ispettore egittologo e etnologo eventualmente non ricoperti, saranno assegnati agli ispettori archeologi.

Ai concorsi suddetti sono ammessi solo dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Soprintendenze e degli Istituti autonomi di antichità e belle arti, nonchè delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali, alla data del presente bando, abbiano un'anzianità di servizio di almeno due anni e siano in possesso del titolo di studio per ciascun concorso prescritto.

I concorrenti che si trovino alle dipendenze di uffici dello Stato diversi dalle Soprintendenze ed Istituti autonomi di antichità e belle arti potranno conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Il titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso a posti di architetto aggiunto è il diploma di laurea in architettura conseguito presso una Scuola superiore o Facoltà di architettura, o la iscrizione nell'albo degli architetti conseguita in virtù della legge 24 maggio 1923, n. 1295, o il diploma di laurea in ingegneria civile conseguito prima del 1° gennaio 1926.

Il titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso a posti di ispettore aggiunto è il diploma di laurea in lettere o in filosofia.

Art. 3.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età. Non è stabilito alcun limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti U.O.S.) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

In esse dovrà essere indicato a quale concorso il candidato intenda essere ammesso e, nel caso si tratti di quello per ispettori, se voglia concorrere a un posto di archeologo, di storico dell'arte, di egittologo o di etnologo.

E' fatto obbligo ai concorrenti di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti U.O.S.) qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte al recapito comunicato.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando,

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando: la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere in data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo provvedimento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica mediante documentazione da rilasciarsi dal competente distretto militare ai sensi della circolare Stato Maggiore esercito n. 5.000 del 1° agosto 1948.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione di una delle associazioni partigiane d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento da parte delle commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da documentarsi *prima* dell'approvazione della graduatoria.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione o di profugo dai territori di confine deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, quella di profugo dall'Africa italiana da attestazione del Ministero dell'Africa italiana.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, gli interessati devono dimostrare la loro qualità me-

diante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato della competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2

l) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

m) certificato, rilasciato dall'Amministrazione competente, dal quale risulti che il candidato è in servizio presso un ufficio dello Stato da almeno due anni alla data del presente bando, e che indichi:

1) per i candidati dipendenti di ruolo: il gruppo e il grado d'inquadramento, la qualifica e l'anzianità di servizio ed i giudizi sintetici riportati nelle note informative;

2) per i candidati dipendenti non di ruolo: la natura e la qualifica del rapporto di dipendenza, l'anzianità di servizio e le mansioni svolte.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto dovrà unirli alla domanda, accompagnati da due elenchi in carta libera e raggruppati come segue:

a) titoli accademici e scolastici;

b) titoli scientifici;

c) titoli amministrativi.

Non è ammessa la presentazione di più di un lavoro dattiloscritto o manoscritto, purchè redatto nella definitiva stesura pronta per la stampa.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media e elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere identificato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, ed essere autenticati dalle competenti autorità.

Tutti i certificati debbono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative e che comprovino la loro permanenza in servizio col certificato di cui alla lettera *m*).

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*) un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero. Scaduto il termine stabilito non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, dei documenti.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

La dichiarazione integrativa, di cui alla lettera *h*) del precedente art. 4 potrà essere prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Art. 6.

Ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, sono ammessi ai concorsi, ancorchè per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per lo stesso impiego, i candidati ex combattenti o reduci dalla deportazione o appartenenti a categorie assimilate.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza in territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, comprovare il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione anche con documenti diversi da quelli precedentemente indicati o far riferimento a documenti similari o ad atti presentati o esistenti presso altri uffici pubblici.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza stabilito o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, i documenti loro rinviati per la regolarizzazione.

Sono parimenti esclusi gli aspiranti che facciano riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) o titoli, presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi indetti nel corrente anno.

Sono altresì esclusi dai concorsi coloro che siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove scritte e grafiche nel giorno che sarà indicato con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I documenti indicati nell'art. 4 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini

fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 8.

Le prove di esame sono le seguenti:

A) Per il concorso a posti di architetto:

1) una prova grafica consistente in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento (tempo consentito: 8 ore);

2) due prove scritte consistenti rispettivamente:

a) in un progetto di consolidamento o di restauro di un edificio monumentale (tempo consentito: ore 8),

b) nello svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura, con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili (tempo consentito: ore 8);

3) una prova orale (durata minima 1 ora e mezzo) consistente:

a) nella discussione del progetto di consolidamento o di restauro compilato dal concorrente nella prima prova scritta;

b) in un esame di storia dell'arte con speciale riguardo all'architettura;

c) in un esame di legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico o delle bellezze naturali nonchè sulla organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) in un esame su nozioni di statistica.

B) Per il concorso a posti di ispettore storico dell'arte:

1) due prove scritte:

a) la prima consistente nello svolgimento di un tema, sorteggiato tra i due proposti dalla Commissione, su uno dei più importanti argomenti di storia dell'arte italiana (tempo consentito: ore 8);

b) la seconda consistente nell'analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte italiana di varie epoche e scuole, sulla base di riproduzioni fotografiche (tempo consentito: ore 7);

2) una prova orale avente per oggetto:

a) le stesse materie delle prove scritte, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica e paleografica del concorrente e la sua conoscenza della storia dell'arte classica;

b) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani e loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere degli oggetti d'arte;

c) la legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e l'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. Nozioni di statistica.

Durata minima della prova: 1 ora e mezza;

3) un esperimento pratico, consistente in interrogazioni su materiale vario artistico, che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, e sulla conservazione e il restauro delle opere d'arte (durata dell'esperimento: 45 minuti).

C) Per il concorso a posti di ispettore archeologo:

1) due prove scritte:

a) la prima consistente nello svolgimento di un tema, sorteggiato tra i due proposti dalla Commissione, su uno dei più importanti argomenti di storia dell'arte classica o di antichità greche, paleoitaliche o romane (tempo consentito: ore 8);

b) la seconda consistente nell'analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte o oggetti o resti archeologici di varie epoche e luoghi sulla base di riproduzioni fotografiche (tempo consentito: ore 7);

2) una prova orale avente per oggetto:

a) le stesse materie delle prove scritte, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica e storica del concorrente, e la sua conoscenza della storia dell'arte medioevale e moderna;

b) argomenti relativi a musei e complessi archeologici, alla catalogazione degli oggetti antichi, ed alla condotta dei lavori di scavo;

c) la legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. Nozioni di statistica;

3) un esperimento pratico, consistente in interrogazioni su materiale vario archeologico, che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, e sulla conservazione e il restauro delle opere d'arte ed oggetti antichi.

D) Per il concorso al posto di ispettore egittologo:

1) due prove scritte:

a) la prima consistente nello svolgimento di un tema, sorteggiato tra i due proposti dalla Commissione, su uno dei più importanti argomenti di filologia ed archeologia egizia (tempo consentito: ore 8);

b) la seconda consistente nell'analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte o oggetti i resti di archeologia egizia di varie epoche, sulla base di riproduzioni fotografiche (tempo consentito: ore 7);

2) una prova orale avente per oggetto:

a) le stesse materie delle prove scritte, a completare le quali potranno essere rivolte al concorrente domande atte ad accertare la sua conoscenza dell'archeologia orientale e dell'archeologia greco romana;

b) argomenti relativi a musei e complessi archeologici, alla catalogazione degli oggetti antichi, ed alla condotta dei lavori di scavo;

c) la legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. Nozioni di statistica;

3) un esperimento pratico, consistente in interrogazioni su materiale egizio antico, che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, e sulla conservazione e il restauro delle opere d'arte e degli oggetti antichi.

E) Per il concorso al posto di ispettore etnologo:

1) due prove scritte:

a) la prima consistente nello svolgimento di un tema sorteggiato fra i due proposti dalla Commissione, su uno dei più importanti argomenti di etnologia (civiltà primitive attuali, o dei popoli « naturali » con speciale considerazione della cultura materiale (tempo consentito: ore 8).

b) la seconda consistente nell'analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte popolare o di oggetti o resti etnologici di varie epoche e provenienza, sulla base di riproduzioni fotografiche (tempo consentito: ore 7);

2) una prova orale avente per oggetto:

a) le stesse materie delle prove scritte;

b) nozioni generali di paletnologia e di antichità americane e di etnografia italiana (arti e tradizioni popolari);

c) argomenti relativi ai musei ed alle collezioni di etnografia ed alla catalogazione dei materiali etnografici;

d) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti (durata minima: 1 ora e mezza);

e) nozioni di statistica;

3) un esperimento pratico consistente in interrogazioni su materiali scelti tra le collezioni etnografiche, presentati al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni (durata minima: 45 minuti).

Nei concorsi a posti di ispettore la seconda prova scritta sarà svolta sulla base di fotografie che saranno consegnate ai candidati in busta chiusa. Ogni candidato estrarrà a sorte una busta tra quelle preparate dalla Commissione in numero pari a quello dei candidati e debitamente chiuse e numerate.

Art. 9.

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Ai candidati ammessi alle prove orali e pratiche sarà comunicato direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alle medesime i concorrenti che nelle prove scritte abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti.

Le prove orali e pratiche non si intenderanno superate se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse. La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Perde il diritto alle prove orali e pratiche chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 11.

Per ogni concorso la Commissione compila tre graduatorie per ordine di merito:

1) la prima, comprendente tutti coloro che abbiano riportato non meno di sette decimi nelle prove scritte e sei decimi in quelle orali e pratiche. Nei concorsi per titoli ed esami il punteggio risulterà dalla somma dei punti riportati nelle prove di esame con quelli assegnati dalla Commissione per i titoli;

2) la seconda comprendente coloro, tra i precedenti, che abbiano diritto alla nomina, avuto riguardo alle disposizioni che riservano quote di posti agli invalidi di guerra o della lotta di liberazione agli ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, agli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ai perseguitati politici e razziali, ed avuto riguardo altresì, alle disposizioni che regolano i casi di parità di merito ed all'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305;

3) la terza comprendente gli idonei.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche limitatamente ai concorrenti che siano stati ammessi a dette prove.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che, infine, risulti irreperibile decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1949
Registro n. 11, foglio n. 267

(1723)

Concorsi a un posto di architetto aggiunto in prova e a due posti di ispettore aggiunto in prova, riservati ad assistenti universitari ordinari con cinque anni di servizio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, relativi alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, relativo al passaggio di aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Vista la lettera 2 febbraio 1949, n. 32356/12106.2/12.9/1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza questa Amministrazione a bandire ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concorsi riservati al personale statale di ruolo e non di ruolo, nel limite dei due terzi dei posti disponibili;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1949, in corso di registrazione con il quale sono stati indetti concorsi a tredici posti di architetto aggiunto in prova e a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova nei ruoli del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli e per esame colloquio nel ruolo del personale scientifico direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti:

a) un concorso a un posto di architetto aggiunto in prova;

b) un concorso a due posti di ispettore aggiunto in prova così distinti: un posto di ispettore per l'arte medioevale e moderna, un posto di ispettore per l'antichità.

Ai concorsi suddetti sono ammessi solo assistenti universitari alle cattedre di seguito specificate che abbiano conseguito la nomina in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno cinque anni, alla data del presente avviso e che siano forniti dei seguenti titoli:

a) laurea in architettura, conseguita presso una Scuola superiore o Facoltà di architettura, o laurea in ingegneria civile conseguita prima del 1° gennaio 1926, ovvero iscrizione nell'albo degli architetti conseguita in virtù della legge 24 maggio 1923, n. 1295, per i concorrenti al posto di architetto;

b) laurea in lettere o in filosofia per i concorrenti ai posti di ispettore.

Art. 2.

I concorrenti ai posti di architetto devono essere assistenti ad una delle seguenti cattedre:

storia e stili dell'architettura;
restauro dei monumenti;
rilievo dei monumenti ed elementi di architettura
caratteri costruttivi e stilistici dei monumenti.

I concorrenti al posto di ispettore per l'arte medioevale e moderna devono essere assistenti ad una delle seguenti cattedre:

archeologia cristiana;
storia dell'arte medioevale e moderna:
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna.

I concorrenti al posto di ispettore per le antichità devono essere assistenti ad una delle seguenti cattedre:

archeologia e storia dell'arte greca e romana;
archeologia cristiana;
antichità pompeiane ed ercolanensi;
topografia dell'Italia antica;
etruscologia ed archeologia italica;
antichità greche e romane;
paletnologia;
numismatica.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti U.O.S.) corredate da tutti i documenti richiesti, entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

In esse dovrà essere indicato a quale concorso il richiedente intenda essere ammesso e, nel caso si tratti di quello per ispettore, se voglia concorrere al posto di ispettore per l'arte medioevale e moderna o a quello di ispettore per le antichità.

E' fatto obbligo ai concorrenti di comunicare al Ministero qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di restituzioni o comunicazioni che gli fossero fatte al recapito comunicato.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, la cui elencazione dovrà essere fatta nella domanda medesima:

1) titolo originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 1;

2) certificato del rettore dell'Università o Istituto superiore, attestante la nomina del candidato ad assistente di ruolo da almeno cinque anni alla data del presente avviso, ai sensi delle disposizioni vigenti, e la continuità e qualità del servizio prestato;

3) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

4) certificato comprovante che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa, rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica mediante dichiarazione da rilasciarsi dal competente distretto militare ai sensi della circolare Stato Maggiore esercito n. 5.000 del 1° agosto 1948. La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione di una delle associazioni partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento da parte delle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da documentarsi prima dell'approvazione della graduatoria.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione o di profugo dai territori di confine deve risultare da attesta-

zione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, quella di profugo dall'Africa italiana, da attestazione del Ministero dell'Africa italiana.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati modello 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato della competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

5) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

6) titoli, di cui eventualmente il concorrente sia provvisto, raggruppati come segue:

a) titoli accademici;
b) titoli scientifici;
c) titoli amministrativi.

Non è ammessa la presentazione di più di un lavoro manoscritto o dattiloscritto, purchè redatto nella stesura pronta per la stampa.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti di istruzione media o elementare deve essere autenticata dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

Tutti i certificati debbono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 4.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero. Scaduto il termine stabilito non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, dei documenti.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

La dichiarazione integrativa di cui al n. 4 del precedente art. 3 potrà essere prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza in territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, comprovare il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione anche con documenti diversi da quelli precedentemente indicati o far riferimento a documenti similari o ad atti presentati o esistenti presso altri uffici pubblici.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza stabilito o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, i documenti loro rinviati per la regolarizzazione.

Sono parimenti esclusi gli aspiranti che facciano riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) o titoli presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi indetti nel corrente anno.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alla prova nel giorno che sarà indicato con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I documenti non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed aspettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

Le prove di esame sono le seguenti:

1) Per i candidati al posto di architetto:

un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

storia dell'architettura, con particolare riguardo ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica delle varie epoche;

storia dell'arte medioevale e moderna;

sistemi e tecnica del restauro monumentale la cui conoscenza potrà essere accertata anche mediante applicazioni, schemi di calcolo ed esempi concreti sottoposto al candidato attraverso materiale documentario fornito dalla Commissione;

legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali, e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti; nozioni di statistica.

(Durata del colloquio: 1 ora).

2) Per i candidati al posto di ispettore per l'arte medioevale e moderna:

a) un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

storia dell'arte italiana, a integrazione della quale potranno essere rivolte al candidato domande atte ad accertare la sua preparazione storica e paleografica e la sua conoscenza della storia dell'arte classica;

gallerie e complessi artistici italiani e loro ordinamenti, catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;

legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali sull'organizzazione sull'Amministrazione delle antichità e belle arti e nozioni di statistica.

(Durata del colloquio: 1 ora);

b) un esperimento pratico consistente in interrogazioni su materiale vario artistico (che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni) e sulla conservazione e il restauro delle opere d'arte.

(Durata dell'esperimento: 45 minuti).

3) Per i candidati al posto di ispettore per le antichità:

a) un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

storia dell'arte classica, antichità greche, paleoitaliche e romane, ad integrazione delle quali potranno essere rivolte al candidato domande atte ad accertare la sua preparazione filologica e storica e la sua conoscenza dell'arte medioevale e moderna;

musei e complessi archeologici e loro ordinamenti, catalogazione degli oggetti antichi e condotta dei lavori di scavo;

legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti; nozioni di statistica.

(Durata del colloquio: 1 ora);

b) un esperimento pratico concernente in interrogazioni su materiale vario archeologico (che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni) e sulla conservazione e il restauro delle opere d'arte ed oggetti antichi.

(Durata dell'esperimento: 45 minuti).

Art. 6.

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Perde il diritto alle medesime chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso è in facoltà della Commissione, qualora non abbia esaurito i lavori delle prove medesime, di rimandare l'esame ad altro giorno.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità mediante un documento di riconoscimento.

Art. 7.

La Commissione compila per ogni concorso una graduatoria secondo l'ordine di merito.

L'accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che, infine, risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1949
Registro n. 11, foglio n. 272

(1724)

Concorsi per titoli ed esame a diciotto posti di disegnatore aggiunto in prova e per esami a ventotto posti di vice segretario in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservati al personale statale di ruolo e non di ruolo con due anni di servizio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, relativi alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per le ammissioni ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 3111, che estendono ai combattenti e agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa italiana le disposizioni a favore dei combattenti, invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, che estende a favore dei combattenti della guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, e il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che estendono le disposizioni vigenti a favore dei reduci, mutilati e congiunti dei caduti in guerra, ai reduci, mutilati e congiunti dei caduti nella lotta di liberazione e ai cittadini deportati dal nemico;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, che estendono le disposizioni a favore dei reduci rispettivamente ai profughi dei territori di confine, ai profughi dell'Africa italiana ed a coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione in formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1488 (art. 5), contenente disposizioni a favore dei perseguitati politici e razziali;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, relativo ai ruoli ed alle carriere del personale delle Soprintendenze predette;

Vista la lettera 2 febbraio 1949, n. 32456/12106.2/12.9/1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, a bandire, nel limite dei due terzi dei posti disponibili, concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo delle Soprintendenze ed Istituti autonomi di antichità e belle arti e, per non oltre un ottavo dei posti, di altre Amministrazioni dello Stato;

Considerato che nel ruolo del personale suddetto, sono vacanti ventisette posti di disegnatore e quarantatre posti di segretario e che possono perciò, ai sensi della autorizzazione sopracitata, mettersi a concorso diciotto posti di disegnatore e ventotto di segretario;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi nel ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti:

a) un concorso per titoli ad esami a diciotto posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°);

b) un concorso per esami a ventotto posti di vice segretario in prova (gruppo *B*, grado 11°).

Ai concorsi suddetti sono ammessi solo dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Soprintendenze e degli Istituti autonomi di antichità e belle arti, nonchè delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali, alla data del presente bando, abbiano un'anzianità di servizio di almeno due anni e siano in possesso del titolo di studio per ciascun concorso prescritto.

I concorrenti che si trovino alle dipendenze di uffici dello Stato diversi dalle Soprintendenze ed Istituti autonomi di antichità e belle arti potranno conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Il titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso a posti di disegnatore è il diploma di professore di disegno architettonico conseguito in un istituto di belle arti e altro titolo equipollente.

Il titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso a posti di vice segretario è il diploma di istituto medio di secondo grado o altro diploma corrispondente ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1094, e successive modificazioni.

Art. 3.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto i 18 anni di età. Non è stabilito alcun limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti U.C.S.), entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. In esse dovrà chiaramente essere indicato a quale concorso il candidato intenda essere ammesso.

E' fatto obbligo ai concorrenti di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte al recapito comunicato.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare

dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal predetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munito, per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica mediante dichiarazione da rilasciarsi dal competente distretto militare ai sensi della circolare S. M. esercito n. 5000 del 1° agosto 1948. La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione di una delle associazioni partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento da parte delle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da documentarsi prima dell'approvazione della graduatoria.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione o di profugo dai territori di confine deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede; quella di profugo dall'Africa italiana, da attestazione del Ministero dell'Africa italiana.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità, presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati (modello 69) rilasciati dalla Direzione generole per le pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1944, n. 1176, e successive modificazioni, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio e della loro residenza abituale, oppure mediante certificato della competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale e copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

l) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

m) certificato, rilasciato dall'Amministrazione competente dal quale risulti che il candidato è in servizio presso un ufficio dello Stato da almeno due anni alla data del presente bando e che indichi:

1) per i candidati dipendenti di ruolo: il gruppo e il grado d'inquadramento, la qualifica e l'anzianità di servizio ed i giudizi sintetici riportati nelle note di qualifica;

2) per i candidati dipendenti non di ruolo: la natura e la qualifica del rapporto di dipendenza, l'anziatà di servizio e le mansioni svolte.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

I concorrenti ai posti di disegnatore che intendano presentare i titoli di cui siano provvisti dovranno unirli alla domanda, accompagnati da due elenchi in carta libera. Non è ammessa la presentazione di più di un lavoro dattiloscritto o manoscritto, purchè redatto nella definitiva stesura pronta per la stampa.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media o elementare, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furoro eseguiti, ed essere autenticati dalle competenti autorità.

Tutti i certificati devono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autentificazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative purchè comprovino la loro permanenza in servizio con il certificato di cui alla lettera *m*).

I candidati non impiegati civili al ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*) un certificato su carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero. Scaduto il termine stabilito non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, dei documenti.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni, affinchè il documento sia regolarizzato.

La dichiarazione integrativa, di cui alla lettera *h*) del precedente art. 4, potrà essere prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Art. 6.

Ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, sono ammessi ai concorsi, ancorchè per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per lo stesso impiego, i candidati ex combattenti o reduci dalla deportazione o appartenenti a categorie assimilate.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza in territorio di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, comprovare il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione anche con documenti diversi da quelli precedentemente indicati o far riferimento a documenti similari o ad atti presentati o esistenti presso altri uffici pubblici.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza stabilito o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non abbiano restituito, entro il termine assegnato, i documenti loro rinviati per la regolarizzazione.

Sono parimenti esclusi gli aspiranti che facciano riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) o titoli presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi indetti nel corrente anno.

Sono altresì esclusi dai concorsi coloro che siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove scritte e grafiche nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I documenti indicati nell'art. 4, non sono restituiti, fatta solo eccezione di titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 8.

Le prove di esame sono le seguenti:

A) Per il concorso a posti di disegnatore:

1) una prova grafica consistente nella esecuzione di un disegno riproducente case monumentali o archeologiche, con particolari architettonici e decorativi. (Tempo a disposizione: ore 8);

2) una prova orale vertente su mozioni elementari di storia dell'arte, specialmente nei riguardi degli stili architettonici, e su nozioni elementari di topografia e di statistica.

I concorrenti dovranno inoltre dar saggio di pratica di fotografia.

B) Per il concorso a posti di vice segretario:

1) due prove scritte, vertenti sulle seguenti materie;

a) storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi. (Tempo a disposizione: ore 8);

b) nozioni di diritto civile, costituzionale ed amministrativo. (Tempo a disposizione: ore 8);

2) una prova orale vertente:

sulle materie di cui alla seconda prova scritta, nonchè sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico del personale civile dell'Amministrazione statale;

su elementi di legislazione relativi alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico e delle bellezze naturali ed alla organizzazione dei servizi dell'Amministrazione dell'antichità e belle arti; su elementi di statistica e di contabilità dello Stato.

Art. 9.

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Ai candidati ammessi alle prove orali sarà comunicato direttamente la data di svolgimento degli esami. Saranno ammessi alle medesime i concorrenti che nelle prove scritte abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti.

Le prove orali non si intenderanno superate se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi. La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Perde il diritto alle prove orali chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che vi sia impedito da gravi motivi, nel quale caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti la loro fotografia, munita dalla loro firma autenticata dal sindaco del Comune di loro residenza o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia o quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 11.

Per ogni concorso la Commissione compila tre graduatorie per ordine di merito:

1) la prima, comprende tutti coloro che abbiano riportato non meno di sette decimi nelle prove scritte e sei decimi in quelle orali e pratiche. Nei concorsi per titoli ed esami il punteggio risulterà della somma dei punti riportati nelle prove di esame con quelli assegnati dalla Commissione per i titoli;

2) la seconda comprende coloro, tra i precedenti, che abbiano diritto alla nomina, avuto riguardo alle disposizioni che riservano quote di posti agli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, agli ex combattenti o partigiani combattenti, ai legionari fiumani, agli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ai perseguitati politici e razziali ed avuto riguardo altresì alle disposizioni che regolano i casi di parità di merito ed all'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305;

3) la terza comprendente gli idonei.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche limitatamente ai concorrenti che siano stati ammessi a dette prove.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che, infine, risulti irreperibile decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1949
Registro n. 11, foglio n. 268.

(1725)

Concorsi per esami a sedici posti di assistente in prova, per titoli ed esami a ventotto posti di restauratore in prova e per esami a trentotto posti di alunno d'ordine in prova nei ruoli del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservati al personale statale di ruolo e non di ruolo con due anni di servizio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, relativi alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 3111, che estendono ai combattenti e agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa italiana le disposizioni a favore dei combattenti, invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, che estende a favore dei combattenti della guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che estendono le disposizioni vigenti a favore dei reduci, mutilati e congiunti dei caduti in guerra, ai reduci, mutilati e congiunti dei caduti nella lotta di liberazione e ai cittadini deportati dal nemico;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, che estendono le disposizioni a favore dei reduci rispettivamente ai profughi dei territori di confine, ai profughi dell'Africa italiana ed a coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione in formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 (art. 5), contenente disposizioni a favore dei perseguitati politici e razziali;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, relativo ai ruoli e alle carriere del personale delle Soprintendenze predette;

Vista la lettera 2 febbraio 1949, n. 32356/12106.2.12.9/1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, a bandire, nel limite dei due terzi dei posti disponibili, concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo delle Soprintendenze ed Istituti autonomi di antichità e belle arti e, per non oltre un ottavo dei posti messi a concorso, di altre Amministrazioni dello Stato;

Considerato che nel ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, sono vacanti ventitre posti di assistente, quarantuno di restauratore e ottantatre di alunno d'ordine e che, dedotta, per gli alunni d'ordine, la quota riservata ai sottufficiali delle Forze armate, possono, ai sensi dell'autorizzazione sopracitata, mettersi a concorso sedici posti di assistente, ventotto di restauratore e trentotto di alunno d'orline;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi nel ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti:

a) un concorso per esami a sedici posti di assistente in prova (gruppo *C*, grado 11°), così distinti: sette posti di assistente agli scavi, sei posti di assistente ai monumenti, tre posti di assistente ai parchi e giardini;

b) un concorso per titoli ed esami a ventotto posti di restauratore in prova (gruppo *C*, grado 11°), così distinti: diciotto posti di restauratore di dipinti e dieci posti di restauratore di oggetti antichi;

c) un concorso per esami a trentotto posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°).

I posti eventualmente non ricoperti in alcuna delle categorie nelle quali sono suddistinti gli assistenti ed i restauratori saranno assegnati agli idonei delle altre categorie secondo l'ordine di graduatoria.

Ai concorsi suddetti sono ammessi solo dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Soprintendenze e degli Istituti autonomi di antichità e belle arti, nonchè delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali, alla data del presente bando, abbiano una anzianità di servizio di almeno due anni e siano in possesso del titolo di studio per ciascun concorso prescritto.

I concorrenti che si trovino alle dipendenze di uffici dello Stato diversi dalle Soprintendenze ed Istituti autonomi di antichità e belle arti potranno conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti messi a concorso.

Al concorso a posti di assistente non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di restauratore e di assistente in prova è richiesto il certificato di licenza elementare.

Per l'ammissione al concorso a posti di alunno d'ordine in prova è richiesto il diploma originale e la copia autentica di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente.

Art. 3.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto i 18 anni di età. Non è stabilito alcun limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti U.C.S.), entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. In esse dovrà chiaramente essere indicato a quale concorso il candidato intenda essere ammesso e, nel caso si tratti di concorsi a posti di assistente o restauratore, a quale categoria di posti intenda concorrere.

E' fatto obbligo ai concorrenti di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte al recapito comunicato.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica mediante dichiarazione da rilasciarsi dal competente distretto militare ai sensi della circolare Stato Maggiore esercito n. 5.000 del 1° agosto 1948. La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione di una delle associazioni partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento da parte delle Commissioni competenti nei modi prescritti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da documentarsi prima dell'approvazione della graduatoria.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla

risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura o durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione o di profugo dei territori di confine deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, quella di profugo dall'Africa italiana da attestazione del Ministero dell'Africa italiana.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione devono dimostrare tale qualità, presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale per le pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata, dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio, o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato della competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo, attestante la loro posizione;

i) originale e copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

l) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

m) certificato, rilasciato dall'Amministrazione competente, dal quale risulti che il candidato è in servizio presso un ufficio dello Stato da almeno due anni alla data del presente bando e che indichi:

1) per i candidati dipendenti *di ruolo*: il gruppo e il grado di inquadramento, la qualifica e l'anzianità di servizio e i giudizi sintetici riportati nelle note informative;

2) per i candidati dipendenti non di ruolo: la natura e la qualifica del rapporto di dipendenza, l'anzianità di servizio e le mansioni svolte.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

I concorrenti ai posti di restauratore che intendano presentare i titoli di cui siano provvisti dovranno unirli alla domanda accompagnati da due elenchi in carta libera. Non è ammessa la presentazione di più di un lavoro dattiloscritto o manoscritto, purchè redatto nella definitiva stesura pronta per la stampa.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media o elementare, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal Rettore dell'università o dal Direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, dal modo in cui detti lavori furono eseguiti, ed essere autenticati dalle competenti autorità.

Tutti i certificati debbono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie, se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative e comprovino la loro permanenza in servizio con il certificato di cui alla lettera *m*).

I candidati non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*), un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero. Scaduto il termine stabilito, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, dei documenti.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni, affinchè il documento sia regolarizzato.

La dichiarazione integrativa, di cui alla lettera *h*) del precedente art. 4 potrà essere prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Art. 6.

Ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, sono ammessi ai concorsi, ancorchè per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per lo stesso impiego, i candidati ex combattenti o reduci dalla deportazione o appartenénti a categorie assimilate.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza in territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, comprovare il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione anche con documenti diversi da quelli precedentemente indicati o far riferimento a documenti similari o ad atti presentati o esistenti presso altri uffici pubblici.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza stabilito o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti o non abbiano restituito, entro il termine assegnato, i documenti loro rinviati per la regolarizzazione.

Sono parimenti esclusi gli aspiranti che facciano riferimento a documenti presentati, sia presso questa, che presso altre Amministrazioni, fatta eccezione per

i documenti (non scaduti) o titoli presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi indetti nel corrente anno.

Sono altresì esclusi dai concorsi coloro che siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove scritte e grafiche nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I documenti indicati nell'art. 4, non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 8.

Le prove di esame sono le seguenti:

A) Per il concorso a posti di assistente:

a) assistente agli scavi:

1) una prova scritta consistente nella stesura di una relazione riguardante i lavori di scavo (tempo a disposizione: ore 6);

2) una prova grafica elementare di rilievo topografico (tempo a disposizione: ore 6);

3) una prova orale vertente:

su nozioni elementari di aritmetica e geometria;

su materiale archeologico (nomenclatura) e sulla storia greca e romana (nozioni);

sulle leggi e regolamenti relativi agli scavi e alla tutela dei monumenti e degli oggetti d'arte, sulla tenuta dei libri di lavoro e su nozioni di statistica;

b) assistente ai lavori dei Monumenti:

1) una prova scritta consistente nella stesura di una relazione riguardante lavori di restauro ad edifici monumentali (tempo a disposizione: ore 6);

2) una prova grafica elementare di rilievo architettonico (tempo a disposizione: ore 6);

3) una prova orale vertente:

su nozioni elementari di aritmetica e geometria;

sui metodi e sui materiali costruttivi usati in passato e sulla cronologia relativa;

sulle leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale e delle bellezze naturali, sulla tenuta dei libri di lavoro, su nozioni di statistica;

c) assistenti ai parchi giardini:

1) una prova scritta consistente nella stesura di un progetto o di una relazione riguardante lavori di giardinaggio (tempo a disposizione: ore 6);

2) una prova grafica elementare di rilievo topografico (tempo a disposizione: ore 6);

3) una prova orale vertente:

su nozioni di aritmetica e geometria;

su nozioni di botanica pratica, con particolare riguardo all'impianto e alla manutenzione di giardini e parchi;

sulle leggi e regolamenti relativi alla tutela dei monumenti e delle bellezze naturali, sulla tenuta dei libri di lavoro e su nozioni di statistica.

B) per il concorso a posti di restauratore:

a) restauratore di dipinti:

1) una prova pratica consistente nell'esame di un'opera d'arte ai fini del restauro o nell'attuazione di un procedimento di restauro direttamente su un'opera (tempo a disposizione: ore 8);

2) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

nozioni scientifiche relative alle materie da usare nel restauro e nella pittura sia murale che da cavalletto;

tecniche pittoriche;

tecniche del restauro;

nozioni di statistica;

b) restauratore di oggetti antichi:

1) una prova pratica consistente nell'esame di un oggetto antico ai fini del restauro e nell'attuazione di un procedimento di restauro direttamente su un oggetto (tempo a disposizione: ore 8);

2) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

nomenclatura del materiale archeologico;

tecniche del restauro degli oggetti di terracotta, metalli, pietra, avorio, ecc.;

nozioni di statistica.

C) Per il concorso a posti di alunno d'ordine in prova:

1) due prove scritte consistenti:

a) la prima in un componimento in lingua italiana, da servire anche come prova di calligrafia (tempo a disposizione: ore 6);

b) la seconda in un saggio di aritmetica elementare (tempo a disposizione: ore 2);

2) una prova orale avente per oggetto:

nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

elementi di geografia, con particolare riguardo all'Italia;

nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

nozioni di statistica.

I concorrenti ammessi alla prova orale dovranno dare prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi in ciascun delle prove scritte o pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione avrà facoltà d'interrogare i concorrenti su quanto ha formato oggetto delle prove scritte o pratiche.

Prima di iniziare le prove orali del concorso a posti di restauratore e limitatamente ai candidati ad esse ammessi, la Commissione esaminerà i titoli di ciascun concorrente, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa a termini di legge.

Art. 10.

Le prove di esame avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata direttamente la data di svolgimento dell'esame. Perde il diritto alla prova chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel quale caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 11.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta d'identità, o il libretto ferroviario, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 12.

Per ogni concorso la Commissione compila tre graduatorie per ordine di merito:

1) la prima, comprende tutti coloro che abbiano riportato non meno di sette decimi nelle prove scritte e sei decimi in quelle orali e pratiche. Nei concorsi per titoli ed esami il punteggio risulterà dalla somma dei punti riportati nelle prove di esame con quelli assegnati dalla Commissione per i titoli;

2) la seconda comprendente coloro, tra i precedenti, che abbiano diritto alla nomina, avuto riguardo alle disposizioni che riservano quote di posti agli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, agli ex combattenti o partigiani combattenti, ai legionari fiumani, agli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ai perseguitati politici e razziali ed avuto riguardo altresì alle disposizioni che regolano i casi di parità di merito;

3) la terza comprendente gli idonei.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche limitatamente ai concorrenti che siano stati ammessi a dette prove.

Art. 13.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che, infine, risulti irreperibile decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 14.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1949
Registro n. 11, foglio 269.

(1726)

Concorso per titoli a ottantasei posti di custode e guardia notturna in prova nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservati al personale statale di ruolo e non di ruolo con due anni di servizio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, relativi alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per le ammissioni ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estendono ai combattenti e agli invalidi orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa italiana le disposizioni a favore dei combattenti, invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, che estende a favore dei combattenti della guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che estendono le disposizioni vigenti a favore dei reduci, mutilati e congiunti dei caduti in guerra, ai reduci, mutilati e congiunti dei caduti nella lotta di liberazione e ai cittadini deportati dal nemico;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, che estendono le disposizioni a favore dei reduci rispettivamente ai profughi dei territori di confine, ai profughi dell'Africa italiana ed a coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione in formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 (art. 5), contenente disposizioni a favore dei perseguitati politici e razziali;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, relativo ai ruoli ed alle carriere del personale delle Soprintendenze predette;

Vista la lettera 2 febbraio 1949, n. 32356/12106.2/12/9/1/3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza questa Amministrazione a bandire, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 7 settembre 1948, n. 1305, i concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo delle Soprintendenze ed Istituti autonomi di antichità e belle arti e, per non oltre un ottavo dei posti messi a concorso, di altre Amministrazioni dello Stato, nel limite di due terzi dei posti disponibili;

Considerato che nel ruolo dei custodi delle Soprintendenze sono vacanti centotrenta posti e che possono pertanto essere posti a concorso, ai termini dell'autorizzazione predetta, ottantasei posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ottantasei posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Al concorso suddetto sono ammessi solo dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Soprintendenze e degli Istituti autonomi di antichità e belle arti, nonchè delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali, alla data del presente bando, abbiano un'anzianità di servizio di almeno due anni.

I concorrenti che si trovino alle dipendenze di uffici dello Stato diversi dalle Soprintendenze ed Istituti autonomi di antichità e belle arti potranno conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti messi a concorso. Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età. Non è stabilito alcun limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti U.C.S.), entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' fatto obbligo ai concorrenti di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni e delle restituzioni che gli fossero fatte al recapito comunicato.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere in data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa, rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica mediante dichiarazione da rilasciarsi dal competente Distretto militare ai sensi della circolare Stato Maggiore esercito n. 5000 del 1° agosto 1948. La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione di una delle associazioni partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento da parte delle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da documentarsi prima dell'approvazione della graduatoria.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione o di profugo dai territori di confine deve risultare da attesta-

zione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, quella di profugo dall'Africa italiana da attestazione del Ministero dell'Africa italiana.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati modello 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, gli interessati debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato della competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) diploma di licenza elementare o copia autentica di esso;

l) certificato, rilasciato dall'Amministrazione competente, dal quale risulti che il candidato è in servizio presso un ufficio dello Stato da almeno due anni alla data del presente bando e che indichi:

1) per i candidati dipendenti di ruolo: il gruppo e il grado d'inquadramento, la qualifica e l'anzianità di servizio ed i giudizi sintetici riportati nelle note informative;

2) per i candidati dipendenti non di ruolo: la natura e la qualifica del rapporto di dipendenza, l'anzianità di servizio e le mansioni svolte.

I concorrenti potranno unire alla domanda tutti i documenti (certificati di studio, di servizio, militari, ecc.) di cui siano provvisti.

Tutti i documenti presentati dovranno essere descritti in due elenchi in carta libera, da allegare alla domanda.

Qualunque certificato di studio, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti autenticati dalle competenti autorità.

Tutti i certificati debbono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative e che comprovino la loro permanenza in servizio col certificato di cui alla lettera *l*).

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*) un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero. Scaduto il termine stabilito non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, dei documenti.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente art. 3 potrà essere prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Art. 5.

Ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, sono ammessi ai concorsi, ancorchè per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per lo stesso impiego, i candidati ex combattenti o reduci dalla deportazione o appartenenti a categorie assimilate.

Coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza in territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, comprovare il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione anche con documenti diversi da quelli precedenti indicati o far riferimento a documenti similari o ad atti presentati o esistenti presso altri uffici pubblici.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza stabilita o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, i documenti loro rinviati per la regolarizzazione.

Sono parimenti esclusi gli aspiranti che facciano riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti (non scaduti) o titoli, presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi indetti nel corrente anno.

Sono altresì esclusi dai concorsi coloro che siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale

o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice, all'inizio dei lavori stabilirà i coefficienti di massima per la valutazione dei titoli dei candidati ed il punteggio minimo necessario per ottenere l'idoneità.

Al termine dei lavori di scrutinio la Commissione compilerà tre graduatorie per ordine di merito:

1) la prima comprendente tutti coloro che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a quello minimo stabilito per l'idoneità;

2) la seconda comprendente coloro, tra i precedenti, che abbiano diritto alla nomina, avuto riguardo alle disposizioni che riservano quote di posti agli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, agli ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, agli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ai perseguitati politici e razziali ed avuto riguardo altresì alle disposizioni che regolano i casi di parità di merito ed all'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305;

3) la terza comprende gli idonei.

Art. 8.

La qualifica di custode o di guardia notturna sarà assegnata dall'Amministrazione, in rapporto alle esigenze di servizio.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la non accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che, infine, risulti irreperibile decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1949
Registro n. 11, *foglio n.* 270.

(1727)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5106895) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 60 —